

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 03.2019

G Assicurazione attrezzature tecniche

G1 Oggetto dell'assicurazione

- G1.1 Cose e spese assicurate
- G1.2 Sono inoltre assicurate sulla base di una convenzione speciale
- G1.3 Cose e spese non assicurate
- G1.4 Somme assicurate
- G1.5 Basi per il calcolo del premio

G2 Copertura assicurativa

- G2.1 Rischi e danni assicurati
- G2.2 Ulteriori rischi e danni assicurabili
- G2.3 Rischi e danni non assicurati
- G2.4 Luogo di assicurazione

G3 Sinistro

- G3.1 Calcolo della prestazione assicurativa
- G3.2 Franchigia
- G3.3 Obblighi in caso di sinistro
- G3.4 Procedura peritale
- G3.5 Pagamento dell'indennizzo
- G3.6 Richieste di risarcimento nei confronti di terzi
- G3.7 Prescrizioni di sicurezza

G4 Durata dell'assicurazione

- G4.1 Passaggio di proprietà delle cose singole assicurate

G5 Definizioni

G1 Oggetto dell'assicurazione

G1.1 Cose e spese assicurate

A seconda di quanto concordato nella polizza, sono assicurati uno o più dei seguenti gruppi di macchine e apparecchi rientranti nei beni mobili dell'azienda di cui agli art. G1.1.1 - G1.1.4 delle presenti Condizioni generali CombiRisk Business, G Assicurazione attrezzature tecniche (di seguito CG).

G1.1.1 Apparecchiature per l'ufficio nel luogo di assicurazione

Sono assicurati gli impianti e gli apparecchi

- a) di tecnologia dell'informazione come
 - computer (esclusi tuttavia notebook, tablet, smartphone), server e relativi componenti (supporti di dati non rimovibili, schede grafiche e simili) nonché i relativi accessori (cavi, dispositivi di carica, tastiere, supporti di dati intercambiabili ed esterni e simili);
 - componenti di rete attivi (router, switch, bridge, firewall e simili);
 - unità periferiche come schermi, stampanti, fotocopiatrici e stampanti multifunzione, videoproiettori, televisori e apparecchi video, scanner, tavolette grafiche speciali e simili;
 - apparecchiature per l'ufficio come stampanti di indirizzi, affrancatrici e macchine imbustatrici;
 - tecnologie di comunicazione e accesso collegate alla rete (con e senza cavo) come sistemi di cassa (escluso il denaro ivi contenuto), terminali per il pagamento con carte di credito, sistemi di registrazione del tempo, impianti di allarme, sistemi di controllo degli accessi, lettori di biglietti e macchine stampatrici di biglietti, impianti telefonici, telefonia fissa, sistemi telefonici in viva voce, impianti radio, interfonni, citofoni.

Sono assicurati anche i firmware ovvero i sistemi operativi acquistati insieme ai suddetti apparecchi;

- b) dell'infrastruttura

Sono considerati parti dell'infrastruttura in tal senso esclusivamente i sistemi che servono gli impianti IT assicurati come climatizzatori, impianti di alimentazione elettrica continua e di emergenza, sistemi di protezione da sovratensioni, impianti di

sorveglianza, segnalatori di incendio e impianti antincendio, impianti di protezione dei locali, impianti di controllo degli accessi e simili;

- c) nonché i relativi cablaggi

Sono considerati tali esclusivamente i cavi che servono gli impianti IT (componenti di rete passivi) per la trasmissione di dati e di energia (esclusa rete pubblica).

Non sono assicurati:

- d) sistemi di comando elettronici che costituiscono parti integranti di un macchinario, come i sistemi di controllo NC, CNC, DNC, SPS e basati su microprocessore, calcolatori di processo e simili;
- e) stampanti 3D;
- f) sistemi di comando come sistemi pilota impiegati per la produzione, lo spostamento e la movimentazione di materiali (magazzini verticali, robot), la lavorazione e simili;
- g) dati e software applicativi e relative installazione, licenze e chiavi hardware (dongle);
- h) impianti e apparecchi di elettronica di intrattenimento come televisori e apparecchi video incluse tutte le relative unità periferiche, impianti Hi-Fi, console per videogiochi, attrezzature per hobby e per il tempo libero, dispositivi di navigazione;
- i) attrezzature di lavoro mobili in circolazione e apparecchiature per ufficio trasportabili ai sensi dell'art. G1.1.2 delle CG.

G1.1.2 Attrezzature di lavoro mobili in circolazione e apparecchiature per ufficio trasportabili

Sono assicurate in tutto il mondo le attrezzature di lavoro mobili in circolazione e le apparecchiature per ufficio trasportabili.

Si considerano mobili le cose che possono essere spostate senza dover essere smontate.

Sono considerate trasportabili le cose che possono essere trasportate da una persona senza sforzo eccessivo.

Per attrezzature di lavoro e apparecchiature trasportabili e mobili si intendono

- a) apparecchiature per l'ufficio come
 - notebook, tablet, smartphone;
 - videocamere e fotocamere.
- b) strumenti di misura e di laboratorio come
 - livelli, teodoliti, laser per costruzione;
 - caricabatterie, dispositivi diagnostici e di controllo dei gas di scarico;
 - strumenti medico-terapeutici come endoscopi, strumenti di laboratorio;
 - ricetrasmittitori palmari.
- c) macchine da lavoro come
 - trapani, tagliatrici, smerigliatrici, fresatrici e troncatrici a mano;
 - gruppi elettrogeni, mazzapicchi, battitori, seghe circolari;
 - robot e telecamere per l'ispezione di canalizzazioni.
- d) attrezzi, stampi e accessori intercambiabili

Sono assicurati gli attrezzi, stampi e accessori intercambiabili appartenenti al contraente o presi da quest'ultimo in locazione, affitto o leasing e applicati per l'uso alle cose assicurate.

Sono assicurati anche i firmware ovvero i sistemi operativi acquistati insieme alle suddette attrezzature e apparecchiature.

Non sono assicurati:

- e) dati e software applicativi e relative installazioni, licenze e chiavi hardware (dongle);
- f) impianti e apparecchi di elettronica di intrattenimento come televisori e apparecchi video incluse tutte le relative unità periferiche, impianti Hi-Fi, console per videogiochi, attrezzature per hobby e per il tempo libero, dispositivi di navigazione;

- g) apparecchiature per l'ufficio nel luogo di assicurazione ai sensi dell'art. G1.1.1 delle CG;
- h) gru e impianti mobili nonché macchine operatrici mobili ai sensi dell'art. G1.1.4 delle CG.

G1.1.3 Macchine e impianti stazionari nel luogo di assicurazione

Sono assicurate le macchine, gli impianti, gli apparecchi e gli attrezzi montati e pronti per l'uso nel luogo di assicurazione. I suddetti oggetti sono considerati pronti per l'uso se, una volta terminato il collaudo e – qualora previsto – il funzionamento di prova, sono pronti per essere utilizzati.

- a) Macchine e impianti immobili nel luogo di assicurazione

Si considerano tali le cose che di per sé normalmente non si possono spostare e che per essere spostate devono essere smontate o disassemblate.

 - macchine e impianti di fabbricazione e produzione;
 - impianti di stoccaggio;
 - apparecchi e attrezzi medici e terapeutici;
 - distributori automatici, sportelli automatici per il prelievo di denaro contante, venditori automatici di merce, biglietti, macchine da gioco, juke-box (esclusi merce e denaro);
 - restanti macchine e impianti immobili che servono l'azienda assicurata.
- b) Macchine e attrezzature mobili nel luogo di assicurazione

Si considerano tali le cose che possono essere spostate senza dover essere smontate o disassemblate, come

 - registratori di cassa;
 - strumenti e apparecchi medici e terapeutici (apparecchi radiologici, ecografi e simili);
 - strumenti di misura, verifica e di laboratorio.
- c) Attrezzi, stampi e accessori intercambiabili

Sono assicurati gli attrezzi, stampi e accessori intercambiabili appartenenti al contraente o presi da quest'ultimo in locazione, affitto o leasing e applicati per l'uso sulle cose assicurate.

Sono assicurati anche i firmware ovvero i sistemi operativi acquistati insieme ai suddetti macchinari e impianti.

Non sono assicurati:

 - d) apparecchiature per l'ufficio nel luogo di assicurazione ai sensi dell'art. G1.1.1 delle CG;
 - e) attrezzature di lavoro mobili in circolazione e apparecchiature per ufficio trasportabili ai sensi dell'art. G1.1.2 delle CG;
 - f) macchine, impianti, apparecchi e attrezzi che servono lo stabile assicurato o alla manutenzione dello stesso, come
 - impianti di riscaldamento, ventilazione o climatizzazione, ascensori;
 - macchine e attrezzi per la pulizia e macchine e attrezzi per la manutenzione dell'ambiente circostante.

G1.1.4 Gru e impianti mobili nonché macchine operatrici mobili

Sono assicurati:

- a) gru mobili (escluse gru su ruote gommate o cingoli);
- b) impianti e macchine mobili, p. es. nei cantieri, come
 - betoniere, impianti di movimentazione;
 - macchine puliscivale e simili;
- c) macchine operatrici e rimorchi con e senza pilota e con e senza propulsione propria dotati di ruote o cingoli o trasportabili su telai montabili appartenenti all'oggetto;
- d) attrezzi, stampi e accessori intercambiabili;

Sono assicurati gli attrezzi, stampi e accessori intercambiabili appartenenti al contraente o presi da quest'ultimo in locazione, affitto o leasing e applicati per l'uso alle cose assicurate.

Non sono assicurati:

 - e) veicoli per il trasporto di persone come autovetture, autobus, pullman nonché autocarri e autofurgoni;
 - f) motociclette, ciclomotori, biciclette e veicoli analoghi alle biciclette;
 - g) aeromobili, natanti e veicoli su rotaie;
 - h) attrezzature di lavoro mobili in circolazione e apparecchiature per ufficio trasportabili ai sensi dell'art. G1.1.2 delle CG;
 - i) macchine e impianti stazionari nel luogo di assicurazione ai sensi dell'art. G1.1.3 delle CG;
 - j) macchine, impianti, apparecchi e attrezzi che servono lo stabile assicurato o alla manutenzione dello stesso, come macchine e attrezzi per la pulizia e macchine e attrezzi per la manuten-

zione dell'ambiente circostante.

G1.1.5 Costi di sgombero e di recupero

Sono assicurati i costi da sostenere per sgombero, recupero, smaltimento, spostamento e protezione dovuti a un danno assicurato, fino al 10% della somma assicurata per i gruppi di macchine e apparecchi interessati di cui all'art. G1.4 delle CG.

G1.2 Sono inoltre assicurate sulla base di una convenzione speciale

- G1.2.1 Cose
 - a) Supporti di dati e spese per il ripristino dei dati;
 - b) Assicurazione software per supporti di dati e spese per il ripristino dei dati.
- G1.2.2 Spese supplementari per il mantenimento dell'esercizio conseguenti a un danno assicurato.
- G1.2.3 Danni da interruzione d'esercizio per guasti alle macchine e agli impianti fissi di cui all'art. G1.1.3 delle CG.

G1.3 Cose e spese non assicurate

- G1.3.1 Non sono assicurati
 - a) i materiali di esercizio, le resine scambiatrici di ioni, gli elettroliti, gli agenti filtranti, i catalizzatori, i vettori termici e i materiali di consumo;
 - b) le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese flora e fauna), anche se mescolate a cose assicurate o da queste ricoperte.
- G1.3.2 Non sono inoltre assicurati i danni a componenti soggetti ad usura come
 - a) rulli inchiostatori, tessuti feltrati e gommati, nastri di gomma e materiale sintetico, filtri e simili in tipografie e cartiere;
 - b) macchine e attrezzature come cucchiaini, tazze, pale, benne prensili, cingoli, rulli, pneumatici e simili in macchine e attrezzature utilizzate per lavori edili;
 - c) nastri, cinghie e simili in impianti di trasporto;
 - d) rivestimenti in muratura o smalto e simili in forni di incenerimento;
 - e) mascelle di frantoi, piastre e martelli a percussione, sfere e barre per macinazione e simili in frantoi, mulini e trinciatrici;

a condizione che i relativi danni non derivino da un danno assicurato ad altre parti delle cose assicurate.
- G1.3.3 Non sono assicurati:
 - a) macchine per lo scavo di gallerie, frese (TBM);
 - b) autogru;
 - c) prototipi ai sensi dell'art. G5.11 delle CG;
 - d) droni.

G1.4 Somme assicurate

Le somme assicurate per i singoli gruppi di macchine e apparecchi di cui agli art. G1.1.1 – G1.1.4 delle CG e quelle delle assicurazioni complementari di cui all'art. G1.2 delle CG vengono fissate liberamente al primo rischio. Tali somme costituiscono i rispettivi limiti della prestazione di indennizzo in caso di sinistro.

L'erogazione di indennizzi non va a diminuire le somme assicurate. In caso di indennizzo il contraente deve tuttavia pagare un premio supplementare in misura proporzionale.

G1.5 Basi per il calcolo del premio

- G1.5.1 La somma assicurata per merci e installazioni deve corrispondere al valore a nuovo di tutte le merci e installazioni dell'azienda assicurata. La somma assicurata costituisce la base per il calcolo del premio dei singoli gruppi di macchine e apparecchi di cui agli art. G1.1.1 – G1.1.4 delle CG.
- G1.5.2 Alla scadenza annuale del premio, la somma assicurata viene adeguata all'andamento dei prezzi e il premio viene ricalcolato sulla base di tale variazione. Per l'adeguamento della somma assicurata fa fede il tasso di rincaro rilevato il 30 di giugno nel settore dell'industria meccanica e metallurgica. Tale tasso viene calcolato in base a una formula approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni private ed è valido per il successivo anno civile.

G2 Copertura assicurativa

G2.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni (danneggiamento e distruzione) verificatisi in modo impreveduto e improvviso e provocati da

- G2.1.1 agenti esterni violenti;
- G2.1.2 disordini interni;

G2.1.3 danni d'acqua e da umidità non assicurabili nel quadro di un'assicurazione beni mobili acqua.

G2.2 Ulteriori rischi e danni assicurabili

Solo in base ad accordi speciali sono assicurati danni (danneggiamento, distruzione e perdita) dovuti a

G2.2.1 danni d'esercizio interni;

G2.2.2 furto semplice / appropriazione indebita. In caso di perdita per furto e appropriazione indebita occorre informare immediatamente l'autorità di polizia.

G2.3 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati

G2.3.1 incendio ed eventi naturali;

G2.3.2 perdita a causa di furto con scasso e rapina;

G2.3.3 i danni che derivano direttamente da

- effetti continui e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, deperimento oppure da
- accumulazione eccessiva di ruggine, fango, incrostazioni e altre sedimentazioni.

Se, tuttavia, tali danni provocano il danneggiamento o la distruzione improvvisi e imprevedibili di una cosa assicurata, i danni indiretti sono assicurati nei limiti della copertura assicurativa concordata ai sensi dell'art. G2.1 e G2.2 delle CG;

G2.3.4 l'alterazione o la perdita di sistemi operativi che non sono la conseguenza diretta di danneggiamento, distruzione o perdita in seguito a furto del supporto dati su cui erano memorizzati i sistemi stessi (p.es. virus informatici);

G2.3.5 i danni per i quali è legalmente o contrattualmente responsabile il produttore, il venditore o l'azienda incaricata della manutenzione;

G2.3.6 i danni verificatisi nel corso di prove ed esperimenti durante i quali vengono superati i normali limiti di sollecitazione della cosa assicurata e che erano o avrebbero dovuto essere noti al contraente, al suo rappresentante o alla direzione responsabile dell'esercizio;

G2.3.7 i danni dovuti a traboccamento o deflusso di acque accumulate con un volume superiore a 500'000 m³;

G2.3.8 eventuali deprezzamenti dovuti al ripristino;

G2.3.9 i danni in caso di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e delle relative contromisure, nonché in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, salvo che il contraente dimostri che il danno non ha alcuna relazione con tali eventi.

G2.4 Luogo di assicurazione

L'assicurazione è valida per le sedi indicate nella polizza.

G2.4.1 Assicurazione al luogo di stazionamento

Le cose di cui agli art. G1.1.1 e G1.1.3 delle CG sono assicurate nelle sedi indicate nella polizza e nelle aree che ne fanno parte, situate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

G2.4.2 Assicurazione di cose in circolazione

a) Le cose di cui agli art. G1.1.2 e G1.1.4 delle CG sono assicurate in tutto il mondo come cose in circolazione.

Per le cose assicurate in circolazione sono assicurati anche i danni (danneggiamento e distruzione) verificatisi durante

- carico, scarico e trasporto;
- smontaggio, rimontaggio e successivo funzionamento di prova.

b) La copertura assicurativa decade

- nella misura e per il lasso di tempo in cui eventuali sanzioni economiche, commerciali e finanziarie applicabili e previste dalla legge siano in contrasto con le disposizioni della presente copertura assicurativa.

In questo caso la copertura assicurativa decade 14 giorni dall'emissione delle sanzioni;

- nei Paesi nei quali le assicurazioni devono essere stipulate per legge a livello locale, ovvero presso un assicuratore locale.

G3 Sinistro

G3.1 Calcolo della prestazione assicurativa

G3.1.1 La Società indennizza nei limiti della somma assicurata concordata

a) in caso di danno parziale e sulla base delle relative fatture, le spese per la riparazione della cosa danneggiata al fine di ripristinare lo stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro, ivi comprese le spese di dogana, trasporto, smontaggio e rimontaggio;

b) in caso di danno totale, il valore attuale della cosa assicurata immediatamente prima del sinistro, a condizione che

- l'importo per il ripristino superi il valore attuale;
- la cosa assicurata non possa più essere ripristinata;
- una cosa scomparsa a seguito di perdita assicurata non venga ritrovata entro 4 settimane.

Per valore attuale della cosa assicurata si intende il valore a nuovo ai sensi dell'art. G5.14 delle CG, al netto di un ammortamento corrispondente alla durata di vita tecnica della cosa, tenendo conto del suo tipo di impiego. L'ammortamento massimo è pari all'80%.

c) inoltre, le spese per la riparazione o il nuovo acquisto superiori al valore attuale (valore attuale maggiorato) fino al 20% del valore a nuovo delle cose interessate dal sinistro; l'indennizzo può essere pari al massimo al valore a nuovo;

d) inoltre, le spese restanti ai sensi dell'art. G1.1 delle CG.

La somma assicurata al primo rischio concordata per singolo gruppo di macchine e apparecchi di cui all'art. G1.4 delle CG costituisce il limite massimo della prestazione di indennizzo in caso di sinistro.

G3.1.2 Sono dedotti dai costi del danno:

a) un eventuale plusvalore di più del 20% dovuto al ripristino, p. es. in seguito ad un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, manutenzione o sostituzione pezzi o in seguito al prolungamento della durata di vita tecnica.

Dalla data della messa in funzione la deduzione del plusvalore (ammortamento) ammonta al

- 5% all'anno per i danni ad avvolgimenti, 10% all'anno per i danni ad avvolgimenti delle cose utilizzate nell'edilizia/industria della pietra; in ogni caso al massimo all'80% in totale;
- 331/3% all'anno per i danni a funi metalliche di gru;
- 5% all'anno per i danni a tubi fluorescenti e trasformatori ad alta tensione; in ogni caso al massimo all'80% in totale;
- 2% mensile per i danni a tubi a raggi X;
- 1% mensile per i danni a sistemi informatici, periferiche e cavi.

Per i danni che si verificano nei primi due anni dalla prima messa in funzione si rinuncia alla deduzione di un plusvalore. Tale criterio non si applica tuttavia agli ammortamenti per

- funi metalliche di gru;
- tubi a raggi X;
- apparecchiature per l'ufficio ai sensi dell'art. G1.1.1, lett. a), paragrafi da 1 a 3 e dell'art. G1.1.2, lett. a) delle CG;

b) il valore di eventuali resti.

G3.1.3 Indennizzo in natura

La Società si riserva il diritto di corrispondere un indennizzo in natura.

G3.2 Franchigia

G3.2.1 Dall'indennizzo calcolato viene dedotta la franchigia concordata.

Se lo stesso sinistro riguarda più cose e spese, la franchigia viene conteggiata una sola volta, fatto salvo l'art G3.2.2 delle CG.

G3.2.2 Le spese per il ripristino o la sostituzione di parti elettroniche di una cosa assicurata divenute inutilizzabili di cui all'art. G5.9.2 delle CG devono essere conteggiate separatamente, con franchigia a parte. Tale franchigia corrisponde all'importo indicato in polizza per la cosa assicurata e ammonta a un minimo di CHF 1'000.00.

G3.3 Obblighi in caso di sinistro

- G3.3.1 Al verificarsi di un sinistro, il contraente o l'avente diritto deve:
- informare tempestivamente la Società;
 - formulare per iscritto la propria richiesta di indennizzo specificando la causa, l'entità e le circostanze particolari del danno e consentire alla Società di effettuare tutte le verifiche necessarie;
 - fare il possibile per conservare e salvare le cose assicurate, nonché per limitare il danno, in conformità ad eventuali disposizioni della Società;
 - tenere i pezzi danneggiati a disposizione della Società.
- G3.3.2 Se l'assicurazione è stipulata per conto terzi, l'accertamento del danno avviene tra il contraente e la Società.
- G3.3.3 Se il contraente, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio violano con colpa tali obblighi, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'effetto esercitato da tale violazione sull'entità del danno.

G3.4 Procedura peritale

- G3.4.1 Entrambe le parti possono richiedere l'applicazione della procedura peritale. Ciascuna di esse nomina un perito; prima di procedere all'accertamento del danno, i periti designano un arbitro.
- G3.4.2 I periti accertano la causa, l'entità e le circostanze particolari del danno, determinando altresì il valore a nuovo e il valore attuale della cosa danneggiata immediatamente prima del sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.
- Gli accertamenti condotti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo non venga provato che gli stessi si scostano manifestamente e in misura considerevole dallo stato di fatto. La parte che sostiene l'esistenza di tale divergenza ha l'onere della prova.
- G3.4.3 Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e il 50% di quelle dell'arbitro.

G3.5 Pagamento dell'indennizzo

- G3.5.1 L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui la Società ha ricevuto la documentazione necessaria per la stima del danno e della propria responsabilità. Quattro settimane dopo che si è verificato il sinistro può essere richiesto, a titolo di acconto, l'importo minimo che dovrà essere corrisposto in base agli accertamenti effettuati.
- G3.5.2 L'obbligo di pagamento della Società è differito finché l'indennizzo non può essere determinato o versato per cause imputabili al contraente o all'avente diritto.
- G3.5.3 In particolare, l'indennizzo non è esigibile
- finché sussistono dubbi sulla facoltà di riscossione del pagamento dell'avente diritto;
 - se, in seguito al sinistro, viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e il procedimento contro il contraente o l'avente diritto non è ancora terminato.
- G3.5.4 A partire dalla sua esigibilità, l'indennizzo viene remunerato con un interesse dell'1% superiore al tasso Libor medio della Banca Nazionale Svizzera.

G3.6 Richieste di risarcimento nei confronti di terzi

Le richieste di risarcimento avanzate dal contraente o dall'avente diritto nei confronti di terzi passano alla Società fino a concorrenza dell'indennizzo versato.

G3.7 Prescrizioni di sicurezza

- G3.7.1 Se il riutilizzo di una cosa assicurata colpita dal sinistro non è conforme alle regole riconosciute dalla tecnica, la cosa deve essere rimessa in funzione solo dopo che ne sia stato ultimato il ripristino e garantito il regolare funzionamento.
- G3.7.2 Gli errori e i difetti che sono o dovrebbero essere noti al contraente, al suo rappresentante o alla direzione responsabile dell'esercizio e che potrebbero provocare un sinistro, devono essere eliminati o fatti eliminare tempestivamente a proprie spese.
- G3.7.3 Se il contraente, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio violano con colpa le norme di sicurezza di cui ai precedenti punti G3.7.1 e G3.7.2 o quelle stabilite dalla legislazione, dal produttore, dal venditore o dalla Società, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'effetto esercitato da tale violazione sulla causa o sull'entità del danno.

G4 Durata dell'assicurazione

G4.1 Passaggio di proprietà delle cose singole assicurate

In caso di cambiamento di proprietario delle cose singole assicurate, la copertura assicurativa per tali cose termina alla data del passaggio di proprietà.

G5 Definizioni

G5.1 Spese di sgombero e recupero

Sono considerate tali le spese sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti delle cose assicurate e trasportarli fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito e smaltimento. Sono esclusi i costi per lo smaltimento di rifiuti tossici, secondo le disposizioni dell'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

G5.2 Danni provocati da agenti esterni

Sono considerati tali i danni (danneggiamento e distruzione) verificatisi in modo imprevisto e improvviso e riconducibili all'azione violenta di una forza esterna, come i danni causati da collisioni, urti, cappottamenti o cadute e simili.

Non sono invece considerati danni provocati da agenti esterni p. es. i danni che si verificano all'interno delle cose assicurate e provocati da

- difetti di materiale, costruzione, fabbricazione e montaggio;
- sovraccarico, eccessivo numero di giri;
- corto circuito, sovratensione, induzione;
- lubrificazione o raffreddamento insufficienti o inesistenti;
- mancato funzionamento di dispositivi di misura, regolazione e sicurezza;
- presenza di corpi estranei o pezzi non fissi della cosa assicurata all'interno della cosa assicurata;
- scivolamento di carichi.

G5.3 Rapina

Si considera tale il furto commesso mediante violenza o minaccia di violenza nei confronti del contraente, dei suoi dipendenti e dei soggetti che vivono nel suo stesso nucleo familiare, nonché il furto subito in condizioni di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio.

G5.4 Spese di movimentazione e protezione

Spese che insorgono quando per il ripristino, il rimpiazzo o lo sgombero di cose assicurate ai sensi del presente contratto è necessario spostare, modificare o proteggere altre cose.

Per spese di movimentazione e protezione si intendono, in particolare, le spese per lo smontaggio o il rimontaggio di macchine per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di stabili o per l'ampliamento di aperture.

G5.5 Furto con scasso

È considerato tale il furto i cui autori si introducono con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedono mediante scasso a un contenitore che si trova al suo interno. È equiparato al furto con scasso:

- il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
- il furto i cui autori si introducono con la forza in baracche di cantiere o ad uso abitativo chiuse a chiave, in veicoli chiusi a chiave o in costruzioni edili non ancora terminate, anch'esse chiuse a chiave.

G5.6 Furto semplice

È considerato tale qualsiasi furto che non sia considerato furto con scasso ai sensi dell'art. G5.5 delle CG né rapina ai sensi dell'art. G5.3 delle CG né appropriazione indebita ai sensi dell'art. G5.13 delle CG.

G5.7 Eventi naturali

Sono considerati tali piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, smottamenti.

G5.8 Danni da incendio

Sono considerati tali:

- incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmini, esplosioni;
- caduta o atterraggio di emergenza di aeromobili, di veicoli spaziali o di parti di essi.

G5.9 Danni d'esercizio interni

Sono considerati tali:

G5.9.1 i danni (danneggiamento e distruzione) originati in modo imprevisto e improvviso da una causa interna all'interno delle cose assicurate e provocati da

- a) difetti di materiale, costruzione, fabbricazione e montaggio;
- b) sovraccarico, eccessivo numero di giri;
- c) corto circuito, sovratensione, induzione;
- d) lubrificazione o raffreddamento insufficienti o inesistenti;
- e) mancato funzionamento di dispositivi di misura, regolazione e sicurezza;
- f) presenza di corpi estranei o pezzi non fissi della cosa assicurata all'interno della cosa assicurata;

G5.9.2 le parti elettroniche divenute inutilizzabili.

Le parti elettroniche sono considerate inutilizzabili quando non funzionano più o non funzionano più correttamente e non è possibile provare l'esistenza di un danneggiamento o di una distruzione oppure i costi per provarne l'esistenza sono superiori al 50% del valore a nuovo della parte divenuta inutilizzabile.

G5.10 Disordini interni

Sono considerati tali le violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.

G5.11 Prototipi

Sono considerate prototipi le macchine e le parti di macchine che non sono state considerate idonee all'uso concreto cui sono destinate in quanto non sufficientemente rispondenti ai requisiti dettati dalle moderne conoscenze tecniche e scientifiche.

G5.12 Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto violento o minaccia di violenza volti al conseguimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto violento o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in parti di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.

Non rientrano nell'ambito del terrorismo i disordini interni ai sensi dell'art. G5.10 delle CG.

G5.13 Appropriazione indebita

Sussiste appropriazione indebita quando una cosa assicurata affidata a un soggetto terzo scompare in seguito a un atto da questi compiuto con abuso di fiducia e a fini di lucro.

G5.14 Valore a nuovo

Per valore a nuovo si intende il valore di una cosa nuova identica alla cosa interessata incluse le spese di dogana, trasporto, installazione e tutte le altre spese accessorie.

Si considera tale:

- il prezzo di listino valido. Se la cosa non figura più nel listino prezzi, è determinante l'ultimo prezzo di listino adattato all'andamento dei prezzi;
- il prezzo d'acquisto o di consegna, adattato all'andamento dei prezzi, se per la cosa non esisteva alcun prezzo di listino;
- il totale delle spese necessarie per ricostruire la cosa con la stessa struttura e le stesse potenzialità, se non sono disponibili né un prezzo di listino, né un prezzo di acquisto o di consegna.